



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE SERVIZI SOCIALI-ATS-
ISTRUZIONE-PATRIMONIO

Servizio Pubblica Istruzione

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO DURANTE IL TRASPORTO EFFETTUATO A MEZZO SCUOLABUS

INDICE

- Art. 1 – DEFINIZIONI**
- Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 3 – DURATA E VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO**
- Art. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- Art. 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- Art. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**
- Art. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- Art. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 9 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**
- Art. 10 – OBBLIGHI DEL FORNITORE**
- Art. 11 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE**
- Art. 12 – PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI –CLAUSOLA SOCIALE**
- Art. 13 – RESPONSABILE OPERATIVO**
- Art. 14 – ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA**
- Art. 15 – CORRISPETTIVI**
- Art. 16 – VARIAZIONI**
- Art. 17 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**
- Art. 18 – SICUREZZA – DUVRI**
- Art. 19 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**
- Art. 20 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 21 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 22 – PENALITÀ**
- Art. 23 – RECESSO**
- Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 25 – ESECUZIONE IN DANNO**
- Art. 26 – FORO COMPETENTE**
- Art. 27 – DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Art. 1 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- Amministrazione/Committente: Comune di Ascoli Piceno;
- Fornitore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente;
- Servizio: il servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ascoli Piceno durante il trasporto effettuato a mezzo scuolabus;
- Utenza: gli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza del Comune di Ascoli Piceno.
- Anno scolastico: periodo di svolgimento del servizio con inizio il primo giorno di scuola, come stabilito dal calendario scolastico regionale e con termine, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, l'ultimo giorno di scuola, come stabilito dal calendario scolastico regionale, mentre per la scuola dell'infanzia, alla fine del mese di giugno.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus, nel tragitto domicilio-scuola-domicilio, degli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza del Comune di Ascoli Piceno, nel rispetto del principio per il quale grava sull'Amministrazione l'adozione di cautele necessarie a tutelare la sicurezza dei minori durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

Il servizio prevede le seguenti attività:

- sorveglianza ed assistenza degli utenti all'interno del mezzo di trasporto;
- controllo degli utenti durante il trasporto per verificare la corretta seduta nei singoli posti ed evitare eventuali circostanze che potrebbero arrecare danni agli utenti trasportati;
- controllo e assistenza agli utenti durante la salita e la discesa dal mezzo di trasporto;
- intrattenimento degli utenti durante il percorso, in particolare nei momenti di sosta del trasporto.

Art. 3 – DURATA E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluso il rinnovo) è di un anno scolastico, decorrente presumibilmente dal 16 settembre 2019, con termine presumibilmente il 6 giugno 2020 per la scuola dell'obbligo e il 30 giugno 2020 per la scuola dell'infanzia. Il numero annuo complessivo delle ore di servizio, sulla base del dato storico relativo anni scolastici precedenti, è pari a massimo 12.000 (dodicimila) ore. Tale monte ore presunto è suscettibile di variazioni, in aumento o in diminuzione, in considerazione delle diverse variabili che influenzano il servizio (iscrizioni degli alunni al servizio ed ubicazione delle residenze, diminuzione o aumento dei plessi scolastici serviti, mutamenti degli orari scolastici, con o senza rientri pomeridiani, chiusure dei plessi per circostanze straordinarie etc.). In tali casi il Fornitore, debitamente informato, deve adattare la propria organizzazione alle mutate condizioni così come è proporzionato il corrispettivo mensile sulla base delle ore effettivamente prestate necessarie alla copertura del servizio stesso.

L'importo totale a base di gara è pari a € 239.400,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro 400,00 annui IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Tale importo costituirà il budget di spesa per la durata del contratto. Esso è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno dell'Amministrazione. Tale importo, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali le prestazioni effettuate non dovessero raggiungere l'importo sopra indicato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un ulteriore anno scolastico.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto (compreso il rinnovo), è pari ad € 478.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 400,00 annui.

Art. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, da emettere al termine di ogni mese in cui sia stato eseguito il servizio, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 30 comma 5bis del d.lgs.50/2016, avverrà con determinazione dirigenziale, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio.

Ad ogni scadenza il fornitore è tenuto a presentare all'Amministrazione – sulla base del numero di ore di servizio effettivamente prestate – regolare fattura rimessa in formato elettronico conformemente alla normativa vigente, nella quale dovrà indicare il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Univoco IPA per la fatturazione elettronica.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione per vizio o difformità del servizio rispetto al presente capitolato, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti del Comune.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi via PEC o con lettera raccomandata A/R, dal Comune.

Art. 5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al precedente art. 2 viene svolto da parte di personale (in seguito "operatori") mediante le prestazioni di assistenza e sorveglianza degli alunni durante:

- a) le operazioni di salita e di discesa dallo scuolabus nelle fermate indicate come punti di raccolta (in seguito "fermate");
- b) il trasporto sugli scuolabus;
- c) l'itinerario, da percorrere a piedi, tra lo scuolabus e l'accesso nel plesso scolastico (cancello di ingresso al cortile).

Le prestazioni relative all'assistenza e sorveglianza degli alunni consistono nel prestare particolare cura ed attenzione da parte degli operatori nel far salire gli alunni sullo scuolabus e di farli scendere alle fermate, farli sedere nell'apposito posto e allacciargli le cinture di sicurezza, ove presenti (conformemente al Codice della Strada), verificarne la corretta seduta nei singoli posti durante la fase del trasporto e sorvegliarli al fine di evitare eventuali circostanze che potrebbero arrecare danni agli alunni, accompagnarli dallo scuolabus all'ingresso del plesso scolastico (cancello di ingresso al cortile) e viceversa.

Si precisa che, nel tragitto dal cancello di accesso al cortile al portone di ingresso della scuola, la responsabilità relativamente alla incolumità degli alunni viene assunta dal personale scolastico, all'uopo incaricato dal dirigente scolastico.

Art.7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio viene espletato negli orari ed itinerari prestabiliti dal competente Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Ascoli Piceno.

Gli operatori, nell'ambito dello svolgimento del proprio servizio, dovranno, tra l'altro, svolgere le prestazioni di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sorvegliare gli alunni durante tutto il tragitto dello scuolabus e nella fase di salita e discesa dagli automezzi;
- accompagnare gli alunni negli attraversamenti delle strade, che si determinano in conseguenza delle fermate, sia all'andata che al ritorno;
- proteggere e controllare gli arredi e gli accessori interni degli scuolabus contro eventuali danni causati dai bambini;
- proteggere e salvaguardare l'incolumità personale dei trasportati durante tutto il tragitto e nelle eventuali situazioni impreviste collegate al viaggio;
- promuovere un clima favorevole alla convivenza all'interno dello scuolabus e predisporre ogni possibile comfort per i trasportati;
- intrattenere gli utenti durante il percorso, in particolare nei momenti di sosta del trasporto;
- segnalare per iscritto, al competente Servizio Pubblica Istruzione, eventuali episodi di disturbi e molestie tra alunni, o all'autista durante il viaggio;
- controllare costantemente i tesserini di trasporto (abbonamenti), in particolare in coincidenza dei periodi di rinnovo, invitando gli alunni della scuola dell'obbligo a mostrare il titolo di viaggio e segnalando al competente Servizio Pubblica Istruzione comunale i nominativi di coloro risultati sprovvisti di abbonamento;
- non consentire l'accesso sugli scuolabus a persone prive di titolo, fatto salvo il personale comunale addetto al controllo e alla vigilanza, RUP o suoi delegati.

Per quanto concerne il ritorno dal plesso scolastico alle rispettive abitazioni, gli operatori, prima della partenza dello scuolabus, devono accertarsi della presenza di tutti gli alunni da trasportare, organizzare ogni singola discesa alle fermate controllando gli alunni che devono effettivamente scendere ed, in caso di situazioni di potenziale pericolo, avvertire immediatamente l'autista.

Gli alunni, come previsto dall'art.4 del vigente "Regolamento del Servizio Trasporto Scolastico" (Allegato "C" al presente capitolato), devono essere riconsegnati alle fermate ai genitori o a persone da essi autorizzate con formale delega scritta.

Ferma restando la responsabilità dei genitori e/o loro delegati al ritiro dell'alunno alla conduzione dello stesso dalla fermata all'abitazione, nelle ipotesi di eventuale assenza dei suddetti soggetti alla fermata, gli operatori sono tenuti ad accompagnare l'alunno al locale Comando di Polizia Municipale che si occuperà di rintracciare i genitori, oltre ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alla specifiche circostanze di tempo e di luogo.

Art. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Si prevede che il servizio si svolgerà, presumibilmente, secondo le fasce orarie, i turni e nell'ambito dell'articolazione delle settimane lavorative specificate nell'allegato B denominato "Fasce orarie e turni del personale".

Fasce orarie e turni sono da intendersi a titolo presuntivo e potranno variare in base alle esigenze dell'Amministrazione.

Il servizio deve essere espletato in tutti i giorni di funzionamento delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo, compreso il sabato.

Per le scuole dell'infanzia e dell'obbligo il servizio deve essere espletato per tutta la durata dell'anno scolastico, come definito all'art.1.

Per tutta la durata dell'appalto, ivi compreso l'eventuale periodo di rinnovo, per ogni scuolabus impiegato il Fornitore assicura la presenza di almeno 1 (uno) assistente in possesso di relativa idoneità professionale per l'espletamento delle mansioni di che trattasi.

Gli orari di svolgimento del servizio possono subire variazioni per determinati periodi o giorni a seconda delle esigenze scolastiche o a causa di particolari situazioni stagionali. Il Fornitore è obbligato a rispettare gli orari indicati o le sue eventuali variazioni disposte per tempo dal Servizio Pubblica Istruzione.

Il servizio ha inizio dal luogo ove si trova l' autorimessa dove sono parcheggiati gli scuolabus (attualmente ubicata in via dei Giaggioli) ed ha termine nel medesimo luogo.

Art. 9 PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il personale che dovrà svolgere il servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni trasportati sugli scuolabus dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- età minima: anni 18;

- Titolo di Studio: diploma di scuola media superiore.

È ammesso altresì l'impiego di assistenti in possesso di licenza di scuola media inferiore che abbiano però maturato esperienza di lavoro nello stesso servizio per almeno 36 mesi.

Allo stato attuale operano n° 15 operatori; l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato "A" al presente capitolato, denominato "Dotazione organica attuale".

In caso di astensione dal lavoro per sciopero il Fornitore dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come indicato dal C.C.N.L. di comparto e con le modalità previste dalla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Gli operatori sono obbligati a mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali. Sono tenuti, altresì, a garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Il personale, nell'espletamento del servizio, deve osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.

L'Amministrazione si riserva di segnalare al Fornitore, per i provvedimenti che il medesimo vorrà adottare, i nominativi del personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato.

Il Servizio Pubblica Istruzione comunale ha, inoltre, la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti e/o dei collaboratori del Fornitore che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di reclamo, entro tre giorni dalla formale contestazione scritta. Il Fornitore potrà, entro tale termine, addurre eventuali giustificazioni o controdeduzioni e dovrà, in caso di mancato accoglimento delle stesse, provvedere con immediatezza alla sostituzione degli operatori ritenuti da parte del predetto Servizio non idonei all'espletamento del servizio con altri operatori provvisti dei requisiti di cui al presente capitolato.

Art. 10 OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'organizzazione del servizio deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi agli alunni.

Il Fornitore non può, per alcuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa e, se costretto a farlo, deve darne comunicazione immediata al Servizio Pubblica Istruzione comunale.

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'esecuzione del servizio, e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto, fatta salva l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, della penale pecuniaria di cui al successivo art. 18, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Servizio Pubblica Istruzione comunale l'elenco nominativo degli operatori che intende adibire al servizio, con i rispettivi dati anagrafici e i requisiti professionali.

Ogni variazione dell'elenco nominativo degli operatori che dovesse verificarsi nel corso dell'appalto del servizio, adeguatamente motivata e documentata, deve essere comunicata tempestivamente al Servizio Pubblica Istruzione comunale fatta salva l'applicazione, in caso di inadempienza e/o ritardo, della medesima penale pecuniaria.

Entro 10 giorni dall'inizio del Servizio, il Fornitore è tenuta, fatta salva l'applicazione delle penali ivi previste, a comunicare al RUP il nominativo ed il recapito telefonico della persona individuata come responsabile operativo del servizio nonché a segnalare immediatamente, inviando apposita comunicazione scritta entro 3 (tre) giorni da ciascuna variazione, ogni eventuale sostituzione, sia temporanea sia definitiva, del personale impiegato nella suddetta mansione.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero da parte delle assistenti, il Fornitore deve comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come indicato dal C.C.N.L. di comparto e con le modalità previste dalla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni, e comunicarlo tempestivamente al Servizio Pubblica Istruzione comunale.

Il Fornitore deve mettere a disposizione del servizio operatori in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi degli alunni. Gli operatori sono tenuti, a loro volta, a garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio mentre deve essere immediatamente denunciato tutto ciò che lede o potrebbe mettere in pericolo la sicurezza e la serenità degli alunni medesimi.

Qualora vengano denunciati atteggiamenti non consoni o omissivi a quanto sopra previsto, il Comune, con formale comunicazione scritta, ha la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dell'assistente reo dei presunti atteggiamenti non consoni o omissivi. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Fornitore può controdedurre motivatamente quanto contestato. In caso di mancato accoglimento da parte del Comune delle eventuali giustificazioni o delle controdeduzioni, il Fornitore deve provvedere all'immediato allontanamento dal servizio dell'assistente provvedendo alla sua sostituzione con altro avente i medesimi requisiti di cui al presente capitolato.

Nell'esecuzione del servizio il Fornitore, e per esso il Responsabile operativo del servizio, non potrà ricevere ordini se non dal personale del Servizio Pubblica Istruzione comunale.

Gli operatori in servizio devono essere riconoscibili ed avere bene in vista un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia. Devono, altresì, indossare idoneo abbigliamento che ne identifichi la funzione. Oneri e spese per tali dotazioni rimangono ad intero ed esclusivo carico del Fornitore.

Il numero di ore settimanali per ciascun operatore dipende, esclusivamente, dall'organizzazione aziendale la quale deve tenere conto dei prospetti orari esplicitati nell'allegato Prospetto riepilogativo dell'organizzazione del servizio (Allegato "B").

Il Fornitore è responsabile della disciplina degli operatori che svolgono il servizio di cui all'art.1. Qualunque infrazione legata al servizio va contestata dal Fornitore al proprio dipendente nei modi previsti dal CCNL vigente e da eventuale regolamento interno. Accertata la responsabilità del dipendente, il Fornitore è obbligato ad applicare le sanzioni previste dal citato contratto di lavoro.

Anche a richiesta del RUP, il Fornitore deve prendere provvedimenti disciplinari nei confronti degli assistenti rei di trasgredire le disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e nei vigenti Regolamento Comunale di Trasporto Scolastico e Linee guida per la disciplina del servizio di assistenza sugli scuolabus.

Art.11 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Oltre agli obblighi contenuti negli articoli precedenti, il Fornitore deve provvedere alla compilazione dell'elenco degli alunni trasportati. In particolare, entro il primo mese di servizio all'inizio di ciascun anno scolastico, il Fornitore dovrà predisporre gli elenchi definitivi degli alunni trasportati per ogni turno di servizio. Tali elenchi formalizzati dal Fornitore dovranno essere trasmessi al Servizio Pubblica Istruzione, così come le eventuali variazioni che si potrebbero rendere necessarie nel corso del servizio.

Art. 12 - PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI –CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti le retribuzioni del personale nonché le spese conseguenti agli oneri di cui al presente articolo ed ogni altra spesa non specificata (eventuali dispositivi individuali di protezione etc).

Il Fornitore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il Fornitore è tenuto, inoltre, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, sollevando il Comune da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra il Fornitore ed i propri dipendenti.

Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, DM 10 e del foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione dei CCNL di riferimento.

Art. 13 – RESPONSABILE OPERATIVO

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività il legale rappresentante del Fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un responsabile operativo, il quale avrà il compito di rappresentare il Fornitore per tutte le attività inerenti l'appalto.

Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del direttore dell'esecuzione ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente contratto.

Art. 14 - ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

L'Amministrazione si riserva la facoltà, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto; in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Art. 15 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo del servizio è calcolato moltiplicando il prezzo orario previsto per l'esecuzione del servizio, al netto dello sconto offerto dal Fornitore in sede di gara, per le ore di servizio effettivamente prestate.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

Art. 16 – VARIAZIONI

Qualora, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si dovesse far fronte ad un incremento o riduzione delle ore del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire le ulteriori prestazioni, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 17 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Tutto il personale in servizio, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenze e capacità nei confronti dell'utenza, deve frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun ulteriore compenso da parte dell'Amministrazione Comunale, corsi di formazione.

L'attività formativa (contenuti, modalità, destinatari) dovrà essere conforme a quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di gara.

Tutta la formazione effettuata dovrà essere certificata attraverso l'invio al competente Servizio comunale dei relativi attestati di partecipazione.

Art. 18 - SICUREZZA – DUVRI

Il Fornitore dovrà provvedere all'adeguata formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro del personale impiegato nel servizio e degli eventuali sostituti. In tal senso, il fornitore assume in via diretta ed esclusiva la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.

Il Fornitore dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e della vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcol correlati (Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome); in particolare dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente al Servizio Pubblica Istruzione, ove richiesto, oltre, su richiesta, a mettere a disposizione tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.

Il Fornitore dovrà procurare al personale tutti i materiali ed eventuali dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali che si rendessero necessari in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Sono a

carico del Fornitore i corsi ed aggiornamenti del personale in base al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., oltre all'organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l'antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la prova delle procedure di emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell'antincendio e del primo soccorso siano costantemente presenti durante l'erogazione del servizio, presso il sito oggetto dell'appalto. Tali procedure, ovviamente, dovranno garantire sia gli utenti che il personale coinvolto nell'erogazione del servizio stesso.

Il Fornitore è tenuto ad osservare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) allegato alla documentazione di gara, che contiene le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza. E' tenuto, inoltre e prima dell'avvio dei servizi, a prendere contatti con il Datore di lavoro committente ai fini di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche attraverso revisioni della documentazione in essere, nell'ottica del miglioramento continuo.

Art. 19 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore sarà, inoltre, unico responsabile degli eventuali danni che dovessero essere provocati agli utenti nell'espletamento del proprio servizio.

Il Fornitore, a tal riguardo, è tenuto ad assicurare il personale impiegato nell'esecuzione del servizio contro gli infortuni ed a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in relazione all'incarico assunto - con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 - che dovrà essere consegnata al Servizio Pubblica Istruzione entro la data di inizio del servizio.

E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico al Fornitore stesso o al personale dipendente.

Art.20 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art.21 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte del servizio è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al contratto deve essere allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
2. trasmettere autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 22 – PENALITÀ

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, oltre che alle disposizioni del presente capitolato ed altre eventuali future direttive emanate dall'Amministrazione.

Nel caso vengano riscontrate le irregolarità di seguito specificate, sono previste le seguenti penalità:

- € 100,00 ogni qual volta un educatore prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai dieci minuti rispetto a quello concordato;
- € 200,00 (duecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente dell'operatore nei confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In mancanza di pagamento, da parte del Fornitore, delle sanzioni irrogate, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia, ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 23 RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso del Comune il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, co. 13, DL 95/2012 il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Comune per porre fine all'inadempimento, lo stesso Comune ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;
- e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- g) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i) in caso di subappalto non autorizzato;
- j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- k) quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- l) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Art. 25 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

Art. 26 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente, per ogni controversia che derivi dall'interpretazione o dall'applicazione del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Ascoli Piceno.

Art. 27 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, si richiama quanto disposto dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle norme del Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici.

Allegati:

- A. Dotazione organica attuale;
- B. Fasce orarie e turni del personale;
- C. Regolamento servizio trasporto scolastico.

Il Dirigente
Dr Paolo Ciccarelli